



COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 13 del 03/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI, RAMI ED ALBERATURE AI MARGINI DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI DI USO PUBBLICO IN TENIMENTO DEL COMUNE DI COMIZIANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che lungo le strade provinciali, comunali e vicinali il cui tracciato ricade nel Comune di Comiziano, a causa della incuria di alcuni proprietari dei terreni confinanti, è in continua crescita il fenomeno di piante e siepi che sporgono con rami, foglie e fronde sulla sede viarie, causando ostruzioni e limitazioni sia del campo visivo che della segnaletica stradale;

Considerato che:

- il fogliame, staccandosi, può andare ad ostruire fossi e cunette a bordo strada, con conseguente minor efficienza del sistema delle acque meteoriche;
- le radici possono deformare il piano viabile, costituendo grave pericolo per il traffico in transito;
- in occasione di eventi atmosferici di particolare entità, tronchi, rami ed arbusti possono cadere ingombrando la carreggiata;
- la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche o comunque soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed alla leggibilità della segnaletica stradale, determinando situazione di grave pericolo alla sicurezza degli utenti della strada;
- la presenza di siepi di proprietà privata ed innestate nelle pubbliche recinzioni comunali e/o private, sporgenti sui marciapiedi pubblici, costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini che transitano con biciclette o a pedoni;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.3, punto 46), C.d.S. per sede stradale deve intendersi la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata e le fasce di pertinenza;
- ai sensi dell'art.29 C.d.S. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità della distanza e dalla angolazione necessarie;

Considerato che:

- l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e che nulla deve essere di intralcio alla sua percorrenza della strada;
- i proprietari o locatari/affittuari di terreni confinanti con le strade di pubblico accesso o chiunque abbia diritti reali di godimento che rientrano in tale situazione devono mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;
- in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico esistenti sul territorio comunale in condizioni da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo a persone o cose nonché per esigenze di decoro pubblico;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali a carico dei relativi proprietari per alberi o rami che dovessero cadere sulla sede stradale nonché per siepi o piante invadenti o scarpate non correttamente sfalciate o innestate nelle pubbliche recinzioni comunali prospicienti sui marciapiedi comunali;

Richiamato l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), nel testo vigente secondo le successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

Visti

il D.Lgs.n.267/2000 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il D.LGS. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione DPR 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

ai Sigg. proprietari, conduttori di terreni, possessori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e terreni confinanti con le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico esistenti nel territorio del Comune di Comiziano di provvedere **entro 15 gg dalla pubblicazione della presente**:

- 1) Alla potatura e/o rimozione immediata di siepi, cespugli, arbusti piantagioni che si protendono oltre il confine stradale e/o che si innestano nelle recinzioni pubbliche e/o private, prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali e/o i marciapiedi comunali, parcheggi, ecc.;
- 2) Al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e di quelli che crescendo potrebbero compromettere la visibilità della segnaletica stradale a distanza, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata, riducendone la corretta fruibilità e funzionalità;
- 3) Alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni che, per qualsiasi motivo, abbiano occupato la sede stradale o che, comunque, impediscano ed ostacolino il libero deflusso delle acque piovane;
- 4) Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione;
- 5) A mantenere tali aree pulite ed in perfetto ordine mediante una manutenzione periodica al fine di evitare gli inconvenienti di cui sopra nonché il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici avversi e violenti;
- 6) Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- 7) Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

DISPONE CHE

- La presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- L'invio in copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- La violazione alla presente ordinanza, ai sensi dell'art.29 comma 3 C.d.S. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 173,00 ad euro 694,00, oltre la sanzione accessoria di cui al comma 4, dell'obbligo di ripristino a proprie spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.
- Nel caso di inosservanza e/o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di ripristino, il Comune, al fine di assicurare con urgenza le condizioni di sicurezza della circolazione e di pubblica e privata incolumità, previa ingiunzione, provvederà ad eseguire direttamente i lavori in danno e con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
- La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale, divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale e che la stessa sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Napoli, pec: protocollo.prefna@pec.interno.it;
 - al Comandante Stazione Carabinieri, Cicciano (Na), pec: tna29326@pec.carabinieri.it;
 - al Responsabile del Servizio Tecnico, Sede;
 - al Comando di Polizia Municipale, Sede.

AVVERTE CHE

avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Il Sub Commissario Vicario

Dott. Angelo Marchetti



